

Webinar 5 Aprile 2022

***I procedimenti amministrativi in materia di realizzazione
ed esercizio degli impianti di produzione di energia da
fonti rinnovabili***

Risposte alle domande poste in chat

**a cura di
Massimo Puggioni**

Domande & Risposte

- 1. Il DPR 160/2010 all'art. 4 recita "sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento gli impianti e le infrastrutture energetiche.....": quali sono le competenze del SUAP?**

Ancorché il DPR n. 160/2010 escluda dal campo di competenza del SUAP gli impianti e le infrastrutture energetiche, alcune leggi regionali hanno esteso la competenza SUAP agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili non soggetti ad autorizzazione unica (PAS e comunicazione). In altri ambiti tali procedimenti sono gestiti dal SUE.

- 2. Le soglie della PAS per il fotovoltaico non sono state aumentate da 20 KW a sino a 10 MW dal decreto semplificazioni?**

L'art. 31, comma 3 del D.L. n. 77/2021 ha introdotto il comma 9-bis dell'art. 6 del D.Lgs. n. 28/2011, il quale ha esteso a 20 MW la soglia di applicabilità della PAS per la costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica di media tensione e localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, per i quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e di ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti. Al di fuori di tali casi sono vigenti le soglie ordinarie (20 kW o la soglia più elevata stabilita dalla normativa regionale)

- 3. È possibile fare una breve disamina dei casi in cui è necessaria l'Autorizzazione Paesaggistica, dato che sono state introdotte recenti modifiche?**

Il DPR n. 31/2017 individua quali interventi esenti da autorizzazione paesaggistica, in particolare:
A.6. installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, laddove posti su coperture piane e in modo da non essere visibili dagli spazi pubblici esterni; installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici, ai sensi dell'art. 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, non ricadenti fra quelli di cui all'art. 136, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

A.7. installazione di micro generatori eolici con altezza complessiva non superiore a ml 1,50 e diametro non superiore a ml 1,00, qualora tali interventi non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;

Il recente D.L. n. 17/2022 all'art. 9 ha introdotto ulteriori semplificazioni in materia di impianti fotovoltaici, prevedendo che l'installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, è considerata intervento di manutenzione ordinaria e non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi inclusi quelli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a eccezione degli impianti che ricadono in aree o immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141 del medesimo codice, e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del codice.

Pertanto gli impianti fotovoltaici posti sugli edifici o su altre strutture e manufatti fuori terra sono sempre esenti da autorizzazione paesaggistica, a meno che non ricadano nelle aree

vincolate classificate come *“le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza”* e *“i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici”*.

Non ricadono fra le opere esenti gli impianti fotovoltaici a terra.

È da evidenziare che il DL n. 17/2022 non è stato ancora convertito in Legge, e potrebbe pertanto essere modificato.

4. Può fare un cenno anche alle semplificazioni di cui al D.L. 01/03/2022 n. 17?

Il recente D.L. n. 17/2022 all'art. 9 ha introdotto ulteriori semplificazioni in materia di impianti fotovoltaici, prevedendo che l'installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, è considerata intervento di manutenzione ordinaria e non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi inclusi quelli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a eccezione degli impianti che ricadono in aree o immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141 del medesimo codice, e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del codice.

Pertanto gli impianti fotovoltaici posti sugli edifici o su altre strutture e manufatti fuori terra non necessitano di alcun titolo abilitativo e sono sempre esenti da qualsiasi atto di assenso e dall'autorizzazione paesaggistica, a meno che non ricadano nelle aree vincolate classificate come *“le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza”* e *“i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici”*.

Non ricadono fra le opere esenti gli impianti fotovoltaici a terra.

È da evidenziare che il DL n. 17/2022 non è stato ancora convertito in Legge, e potrebbe pertanto essere modificato.

5. Che cos'è la DILA?

La DILA è la dichiarazione di inizio lavori asseverata di cui all'art. 6-bis del D.Lgs. n. 28/2011.

6. Come è possibile gestire nei termini di legge il procedimento di esproprio per la realizzazione dell'elettrodotto a servizio e indispensabile per l'esercizio del nuovo impianto fotovoltaico di potenza assentibile con PAS?

L'art. 6, comma 5 del D.Lgs. n. 28/2011 prevede che *“Qualora siano necessari atti di assenso, di cui all'ultimo periodo del comma 2, che rientrino nella competenza comunale e non siano allegati alla dichiarazione, il Comune provvede a renderli tempestivamente e, in ogni caso, entro il termine per la conclusione del relativo procedimento fissato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni”*. Il richiamo generico all'articolo 2 della legge n. 241/1990 significa che è fatto salvo il rispetto dei termini specifici previsti dalla disciplina settoriale, pertanto anche nel caso dell'espropriazione per pubblica utilità sono fatti salvi i termini previsti per tale procedimento.

7. I pannelli fotovoltaici con potenza maggiore a 20 KW su area libera non collegata edificio, sono soggetti ad autorizzazione unica, con verifica della conformità al PRGC?

Se il progetto non ricade in nessuna delle fattispecie per le quali sono previsti regimi semplificati (PAS, comunicazione, DILA, edilizia libera) si applica l'autorizzazione unica. La verifica deve essere fatta caso per caso.

8. Il Permesso di Costruire per la realizzazione di una centrale di cogenerazione a biomasse per teleriscaldamento deve essere presentata al SUAP o al SUE, posto che sono esclusi dall'ambito di applicazione del D.P.R. 160/2010 gli impianti e le infrastrutture energetiche?

Salvo diversa disposizione contenuta nella normativa regionale e diverse salvo disposizioni organizzative interne al singolo Comune, si tratta di un procedimento di competenza del SUE. Ove sia necessaria l'autorizzazione unica di cui all'art. 12 del D.Lgs n. 387/2003, il titolo edilizio confluisce nell'autorizzazione unica e il Comune si esprime nell'ambito della conferenza di servizi.

9. Nella procedura abilitativa semplificata (PAS), se il proponente non ha effettuato la comunicazione alla Soprintendenza ai sensi del punto 13.3 delle Linee Guida allegate al DM 10 settembre 2010, tale verifica viene effettuata nell'ambito della conferenza dei servizi semplificata e asincrona? I termini di conclusione della conferenza diventano pertanto di massimo 90 giorni?

La comunicazione di cui all'art. 13.3 è prevista per l'autorizzazione unica e non per la PAS. In ogni caso tale comunicazione non impone l'acquisizione di uno specifico parere su un vincolo insistente sull'area, ma è fatta allo scopo di consentire un eventuale controllo su procedimenti di verifica in corso sull'area. La comunicazione può essere inviata anche nell'ambito di una conferenza di servizi, ma i termini della conferenza dovranno essere elevati a 90 giorni solo nel caso in cui la Soprintendenza evidenziasse che l'impianto ricade in aree interessate da procedimenti di tutela ovvero da procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici in itinere alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica.

10. Vi è contrasto tra l'art. 6-bis del D.Lgs. 28/2011 e s.m.i. ed il D.Lgs. 42/2004 in merito alla sottoposizione degli impianti ai procedimenti paesaggistici?

Si ritiene che le fattispecie di cui all'art. 6-bis del D.Lgs. n. 28/2011, così come quelle di cui al comma 5 dell'art. 7-bis dello stesso decreto, recentemente modificato dal DL n. 17/2022, costituiscano espresse esenzioni dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica e debbano essere trattate alla stregua di quelle di cui all'allegato A al DPR n. 31/2017.

11. Abbiamo indetto la conferenza servizi in ambito PAS e siamo in attesa dello scadere dei 15 gg per la richiesta degli enti di eventuali integrazioni o pareri. Tuttavia il proponente ha presentato integrazioni spontanee (dicono richieste telefonicamente e direttamente dalla Provincia). Secondo lei come dobbiamo procedere? Ma la Provincia non si deve esprimere a iscritto a richiedere integrazioni? Vorremmo cortesemente un suo parere.

La possibilità che gli enti coinvolti richiedano informalmente integrazioni, nonché la possibilità per l'interessato di trasmettere integrazioni anche spontaneamente, non è vietata e deve considerarsi sempre ammessa. In caso di integrazioni spontanee che modifichino radicalmente il progetto mentre la conferenza di servizi è in corso, l'amministrazione procedente può valutare un riavvio integrale dei termini, in considerazione del fatto che l'istanza originaria è stata riproposta con un nuovo progetto.

12. Nell'ambito della conferenza dei servizi, raccogliendo le richieste sopraggiunte dai vari Enti coinvolti negli endoprocedimenti, il SUAP può richiedere integrazioni al proponente una sola volta, sospendendo i termini procedurali per massimo trenta giorni. Il proponente può richiedere una ulteriore proroga per la consegna della documentazione integrativa? Qualora le integrazioni presentate, inviate e valutate dai vari Enti coinvolti nel procedimento, non fossero ancora complete, come si procede? I termini procedurali possono essere ancora sospesi, anche andando oltre i trenta giorni già eventualmente trascorsi?

La possibilità per l'interessato di richiedere una proroga dei termini per la presentazione dei

documenti integrativi richiesta non è espressamente prevista dalla norma, ma costituisce una prassi comunemente ammessa, nei limiti di ragionevolezza e proporzionalità (la legge n. 241/1990 all'art. 2 prevede una sospensione massima di 30 giorni, e la proroga richiesta deve essere adeguatamente proporzionata a tale termine, non potendo essere accordata sine die o per mesi). Eventuali richieste di integrazioni successive alla prima non possono comportare una sospensione dei termini della conferenza di servizi e del procedimento: è quindi possibile veicolare la richiesta all'interessato e accettare documentazione .

13. La Regione Piemonte ha individuato aree inidonee alla realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili nel PEAR, piano energetico regionale. Come si integra questa indicazione con i regimi amministrativi citati?

In linea generale, nelle aree non idonee non è vietata in senso assoluto la realizzazione di impianti, ma in tali casi il proponente deve dimostrare la compatibilità dell'intervento proposto con i valori di tutela dell'area. I regimi amministrativi applicabili non cambiano rispetto alle altre aree.

14. Ci può dare un suo commento sull'art. 9 del D.L. 17/2022 che è andato a sostituire il comma 5 dell'art. 7-bis del D.Lgs. 28/2011?

Il recente D.L. n. 17/2022 all'art. 9 ha introdotto ulteriori semplificazioni in materia di impianti fotovoltaici, prevedendo che l'installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, è considerata intervento di manutenzione ordinaria e non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi inclusi quelli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, *a eccezione degli impianti che ricadono in aree o immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141 del medesimo codice, e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del codice.*

Pertanto gli impianti fotovoltaici posti sugli edifici o su altre strutture e manufatti fuori terra non necessitano di alcun titolo abilitativo e sono sempre esenti da qualsiasi atto di assenso e dall'autorizzazione paesaggistica, a meno che non ricadano nelle aree vincolate classificate come *"le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza"* e *"i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici"*.

Non ricadono fra le opere esenti gli impianti fotovoltaici a terra.

È da evidenziare che il DL n. 17/2022 non è stato ancora convertito in Legge, e potrebbe pertanto essere modificato.

15. Nell'ambito di una procedura PAS pervenuta al SUAP, a suo parere, nell'ambito edilizio deve essere rilasciato un Permesso di Costruire da parte del SUE coinvolto nella conferenza servizi?

La PAS è un titolo abilitativo a sé stante, con un regime amministrativo specifico e non necessita del rilascio di un permesso di costruire.